

n. 8896




3

15

Pers.

ISTITUTO SUPERIORE LICEALE "MATILDE DI CANOSSA"

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Coreutico
Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Anno scolastico 2015/2016

TRA

Il soggetto promotore **Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa"** con sede in Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522-771773 - Fax 0522-771677 codice fiscale n. 800468356 Rappresentato dal Prof. LORELLA BONICELLI nata/a a RE il 8/1/59.

E

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede legale in: Piazza Prampolini, 1 - 42121 - RE Tel. 0522/456111 - codice fiscale/P. IVA: 0014592035, d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani nata a Comano (MS) il 02/09/1965

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 24 della L.R. 17/05 possono promuovere tirocini di formazione e d'orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano compiuto 16 anni,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del D.M. 142 del 25.03.98 e degli artt. 24, 25 e 26 della L.R. 17/05 **IL COMUNE DI REGGIO EMILIA** si impegna ad accogliere presso le Sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa" ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, nell'ambito delle attività di sviluppo coordinate dalla Provincia di Reggio Emilia nelle esperienze di tirocinio;

che per quanto attiene ai tirocini curricolari - ai quali non si applicano, in via diretta né le "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della Legge Fornero 92/2012 a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" - Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, né la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 - non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curricolari;

che per i tirocini curricolari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, resta quella Statale di cui all'art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo o dei soggetti

promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative, anche ai fini di una maggior correttezza ed omogeneità nello svolgimento in concreto del tirocinio, occorre far riferimento alla suddetta Legge Regionale;

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della lettera d), della Legge n. 196 del 1997 e dell'art. 24, comma 1, della L.R. 17/05, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda e le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il soggetto promotore, avvalendosi della collaborazione del soggetto ospitante, tramite i rispettivi tutor, collabora nel verificare e vigilare, relativamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Congiuntamente concordano le modalità di monitoraggio e valutazione dell'esperienza.

Art. 4.

Obblighi del soggetto ospitante:

Ai fini di garantire all'allievo, adeguata formazione e tutela in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il **soggetto ospitante** dichiara:

- di avere definito ruoli e competenze rispetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- di aver assolto con i propri dipendenti agli obblighi formativi e informativi, a norma degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori);
- di non destinare l'allievo a mansioni per le quali risultasse non idoneo nei casi previsti per la tutela dei minori o per non idoneità personale alla mansione;
- di impegnarsi a fornire all'allievo:
 - o dispositivi di protezione individuali;
 - o attrezzature a ambienti rispettosi delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - o condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
- di fornire materiale informativo adeguato e sufficiente sul:
 - o Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale;
 - o sulla normativa generale e su quella specifica di comparto;
- di garantire formazione adeguata e sufficiente sui:
 - o rischi specifici aziendali, in particolare connessi all'uso di locali, macchine, attrezzature; i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi

aziendali, nonché il necessario addestramento per il loro corretto utilizzo; informazioni e formazione adeguata e sufficiente sulle procedure previste per la gestione delle emergenze;

- di nominare come tutor del soggetto ospitante il sig. Casoli Luciano con il compito di:
 - o controllare e vigilare sulla presenza dell'allievo;
 - o mantenere rapporti e relazioni con il soggetto promotore;
 - o vigilare sull'esperienza al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo;
 - o collaborare con il tutor del soggetto promotore per la valutazione dell'esperienza;
 - o controllare, custodire e aver cura delle documentazioni consegnate dal soggetto promotore.

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a **segnalare** l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a denunciare l'infortunio trasmettendo gli estremi del tirocinio (soggetto ospitante, nominativo del tirocinante, periodo di svolgimento) alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

Pertanto l'**obbligo di denuncia di infortunio è sempre a carico del soggetto promotore del tirocinio (Scuola secondaria di secondo grado)** che continua a rivestire nei confronti del tirocinante la figura di datore di lavoro.

Art. 5.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e del relativo progetto formativo e di orientamento.

Art. 6 – Recesso

Qualora durante lo stage insorgessero problematiche tali da impedire una serena prosecuzione dell'esperienza, il **soggetto ospitante** ha facoltà di interromperla previa comunicazione scritta.

Il **soggetto promotore** preso atto della decisione, provvederà a comunicare agli Enti indicati nell'Art. 5 della presente convenzione, la fine dell'esperienza.

Art. 7 – Validità

La presente convenzione decorre in data 10 FEB. 2016 e decade al termine della presente esperienza, salvo recesso di cui all'art. 6.

Reggio Emilia, 10 FEB. 2016

Firma del soggetto promotore _____
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorella Bonicelli

Firma del soggetto ospitante (Legale Rapp. Dell'Azienda) _____
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa *Barbistina Giubbari*)

